



*Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Settentrionale*



Porti di Livorno, Piombino,
Portoferraio, Rio Marina,
Cavo, Capraia Isola

DELIBERA N. 47 DEL 26 NOVEMBRE 2020

L'anno 2020 addì 26 del mese di novembre, il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: *Determinazione del numero massimo delle autorizzazioni per l'anno 2021 per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/1994.-*

IL COMITATO DI GESTIONE

- VISTI gli artt. 9, comma 5, lett. f) e 16, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii. (di seguito, la "Legge") che prevedono che il Comitato di gestione esprima pareri in merito alle competenze del Presidente dell'Autorità di sistema portuale in materia di autorizzazioni all'esercizio di operazioni e servizi portuali;
- VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento delle attività del Comitato di gestione, nella versione modificata con Delibera n. 29 del 29 maggio 2020;
- PRESO ATTO che, come riferito dal Segretario generale, nella riunione congiunta delle Commissioni consultive dei porti di Livorno, di Piombino e dei porti dell'Isola d'Elba, nella seduta del 24 novembre 2020, è stato espresso parere positivo in merito alle proposte avanzate dal Presidente sugli argomenti oggetto della presente deliberazione;
- PRESO ATTO della relazione a firma congiunta dei responsabili del procedimento e del Dirigente del Servizio lavoro portuale, redatta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 ss.mm.ii., assunta al protocollo in data 17 novembre 2020 al n. 38474, contenente le risultanze dell'istruttoria e la proposta di adozione della presente delibera, con le relative motivazioni;
- VISTO l'articolo 199, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con il quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della Legge attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, è prorogata di 12 mesi;
- VISTO lo schema di delibera sottoposto all'esame di questo Comitato a corredo della documentazione istruttoria;



- SENTITA l'illustrazione del Segretario di questo Comitato riferita alla predetta proposta ed alla legittimità degli atti istruttori;
- DATO atto dell'esito della votazione conclusasi con voto favorevole sulla proposta,

DELIBERA

1. E' espresso parere favorevole alla proposta di determinazione per l'anno 2021 del numero massimo di autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge nelle seguenti termini:
 - **18** per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di **Livorno**;
 - **10** per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di **Piombino**;
 - **3** per lo svolgimento di operazioni portuali nei porti di **Portoferraio e Rio Marina – Cavo**.
2. E' espresso parere favorevole alla proposta di determinazione per l'anno 2021 del numero massimo di autorizzazioni per lo svolgimento di servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge nei seguenti termini:
 - per il porto di **Livorno**: **n. 12**;
 - per il porto di **Piombino**:
 - smarcatura, conteggio e cernita merce: n. 6;
 - pulizia merci e ricondizionamento colli: n. 6;
 - pulizia dell'ambito portuale: n. 6;
 - rizzaggio e derizzaggio: n. 6;
 - servizio navetta merci: n. 6;
 - trasferimento auto in polizza: n. 6;
 - controllo merceologico: n. 6;
 - riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: n. 6;
 - incolonnamento: n. 3;
 - per i porti di **Portoferraio e Rio Marina-Cavo** (pontile):
 - smarcatura, conteggio e cernita merce: n. 2;
 - pulizia merci e ricondizionamento colli: n. 2;
 - pulizia dell'ambito portuale: n. 2;
 - rizzaggio e derizzaggio: n. 2;



- servizio navetta merci: n. 2;
- trasferimento auto in polizza: n. 2;
- controllo merceologico: n. 2;
- riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: n. 2;
- incolonnamento: n. 3.

3. E' espresso parere favorevole sullo schema di Ordinanza allegato che fa parte integrante della presente delibera.
4. I canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno, per l'anno 2021, sono quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento emanato dalla soppressa Autorità portuale di Livorno con Ordinanza n. 40/01 e modificato con l'Ordinanza n. 10/12.
5. I canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nei porti di Piombino e Portoferraio, per l'anno 2021, sono quelli derivanti dall'applicazione delle Ordinanze del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Piombino n°18/01 e n°19/01, come successivamente integrate e modificate dall'Ordinanza n. 11/08, richiamate nell'Ordinanza allegata alla presente, opportunamente aggiornati secondo gli indici ISTAT forniti per i canoni demaniali marittimi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente delibera, con l'allegata Ordinanza, è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO



MASSIMO PROVINCIALI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Segretario Generale
27.11.2020 08:38:26 UTC

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da: Stefano Corsini
Data: 27/11/2020 10:52:24



PRESENTI E VOTANTI

COMPONENTI	PRESENTI	VOTANTI	VOTAZIONI		
			Favorevoli	Contrari	Astenuti
Corsini	X	X	X		
Campana	X	X	X		
Busdraghi	X	X	X		
Verucci	X	X	X		
Tarzia	X	X	X		



ALLEGATO

ORDINANZA N.

Il Presidente

- Visto l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 (di seguito denominata “la Legge”);
- Visto il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio;
- Visti gli articoli 8, comma 3, lettera n) e 16, comma 7 della Legge, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità di sistema portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione consultiva locale ed il Comitato di gestione, il numero massimo delle autorizzazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio d'impresa portuale per conto proprio e di terzi;
- Visti l'articolo 5, comma 1, del D.M. 31 marzo 1995 n. 585 e l'articolo 3, comma 2, del D.M. 6 febbraio 2001 n. 132, che stabiliscono che detto numero è determinato annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza;
- Viste le ordinanze n. 40/2001 della soppressa Autorità portuale di Livorno, n. 18/2001 e n. 19/2001 della soppressa Autorità portuale di Piombino, come successivamente integrate e modificate, recanti la regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di servizi e operazioni portuali;
- Vista l'Ordinanza n.18/2019 del 31 dicembre 2019 con la quale è stato determinato il numero massimo delle imprese da autorizzare, ai sensi dell'art. 16 della legge, per l'anno 2020 allo svolgimento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;
- Considerato che risulta necessario definire il numero massimo delle per lo svolgimento delle operazioni e i servizi portuali per l'anno 2021;
- Preso atto della relazione a firma congiunta dei responsabili del procedimento e del Dirigente del Servizio lavoro portuale, redatta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 ss.mm.ii., assunta al protocollo in data 17 novembre 2020 al n. 38474, contenente le risultanze dell'istruttoria e la proposta di adozione della presente ordinanza, con le relative motivazioni;
- Visto l'articolo 199, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con il quale, al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID 19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e contenimento adottate, la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 16 della Legge attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge, è prorogata di 12 mesi;
- Preso atto che per l'anno 2020 non sono pervenute ulteriori istanze per l'ottenimento di nuove autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno e che pertanto non si riscontrano sostanziali elementi di novità rispetto al numero massimo delle autorizzazioni già determinato con Ordinanza n.18/19 del 31 dicembre 2019;
- Preso atto del parere espresso nella riunione congiunta delle Commissioni consultive dei porti di Livorno, di Piombino e dei porti dell'Isola d'Elba nella riunione del 24 novembre 2020;



- Ritenuto necessario, per il Porto di Piombino e dell'Isola d'Elba, stabilire gli importi dei canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali per il 2021 nelle stesse misure stabilite per l'anno 2020, con l'unico adeguamento legato agli aggiornamenti ISTAT fissati per i canoni demaniali marittimi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2021;
- Considerato che i canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali per l'anno 2021, per il porto di Livorno, sono quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza n. 40/01 e modificato con l'Ordinanza n. 10/12;
- Visto il parere espresso dal Comitato di gestione nella riunione del 26 novembre 2020;

ORDINA

1. Per il 2021, il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge è determinato in:
 - **18** per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di **Livorno**;
 - **10** per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di **Piombino**;
 - **3** per lo svolgimento di operazioni portuali nei porti di **Portoferraio e Rio Marina – Cavo**;
2. Per il 2021, il numero massimo delle autorizzazioni per lo svolgimento di servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della Legge è determinato in:

➤ per il porto di **Livorno**: **12**

➤ per il porto di **Piombino**:

- smarcatura, conteggio e cernita merce: n. 6;
- pulizia merci e ricondizionamento colli: n. 6;
- pulizia dell'ambito portuale: n. 6;
- rizzaggio e derizzaggio: n. 6;
- servizio navetta merci: n. 6;
- trasferimento auto in polizza: n. 6;
- controllo merceologico: n. 6;
- riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: n. 6;
- incolonnamento: n. 3;

➤ per i porti di **Portoferraio e Rio Marina-Cavo** (pontile):

- smarcatura, conteggio e cernita merce: n. 2;
- pulizia merci e ricondizionamento colli: n. 2;
- pulizia dell'ambito portuale: n. 2;
- rizzaggio e derizzaggio: n. 2;
- servizio navetta merci: n. 2;
- trasferimento auto in polizza: n. 2;
- controllo merceologico: n. 2;
- riempimento, vuotatura e manutenzione contenitori: n. 2;



- incolonnamento: n. 3;
- 3. per il porto di Piombino i canoni di impresa portuale per operazioni e servizi portuali per l'anno 2021 sono quelli derivanti dall'applicazione dei canoni di cui alle Ordinanze n. 18/01 e n. 19/01 richiamate in premesse, opportunamente integrati con gli indici ISTAT forniti per i canoni demaniali marittimi dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
- 4. per il porto di Livorno i canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali per l'anno 2021 sono quelli derivanti dall'applicazione del Regolamento per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza n. 40/01 e modificato con l'Ordinanza n. 10/12.

IL PRESIDENTE

Visto: il Segretario generale

Il Dirigente
Demanio, patrimonio e lavoro portuale

Il Dirigente
Delegato U.T.P. Piombino